

ALLEGATO A



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

- PREMESSA
- INFORMAZIONI DI SINTESI
- CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO
- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
- MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA
- STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

PREMESSA

Il recente **D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201**, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, quanto alla scelta delle modalità di gestione di un servizio pubblico locale, all'art. 14 c. 3 è prevista la redazione di una specifica relazione in capo all'ente affidante - i cui contenuti sono meglio descritti nella "Normativa di riferimento", pagine a seguire, che tiene luogo di quanto già introdotto dall'art. 34, c. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.

La relazione è stata redatta secondo lo schema predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti all'art. 31 D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Livorno Ferraris, quale ente affidante.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Informazioni di sintesi	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di Asilo nido comunale svolto presso l'immobile sito in Livorno Ferraris (VC), Via Dionisotti n. 2
Importo dell'affidamento	€ 1.155.000,00 I.V.A. esclusa
Ente affidante	Comune di Livorno Ferraris Codice Fiscale: 84500230028 Partita Iva: 00403150022
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	5 anni con decorrenza presunta 1° settembre 2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio del Comune di Livorno Ferraris

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Paola VARALDA
Ente di riferimento	Comune di Livorno Ferraris
Area/servizio	Area servizi scolastici
Telefono:	0161/477295 interno 2
Email/PEC	anagrafe@comune.livornoferaris.vc.it info@pec.livornoferaris.it
Data di redazione	15 gennaio 2025

CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – CONTESTO GIURIDICO

La Regione Piemonte con la legge regionale n. 30/2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" definisce in modo compiuto il proprio ruolo nella governance del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, in coerenza con i principi del Decreto legislativo 65/2017.

Si tratta di un ruolo ampliato in modo significativo, grazie anche alle nuove responsabilità attribuite dal legislatore nazionale alle Regioni, in termini non solo di programmazione delle risorse economiche del Piano d'Azione pluriennale, ma anche di promozione qualitativa dell'intero sistema integrato zero-sei.

La legge mette al centro i bambini e le famiglie: nella realtà attuale è prioritario l'impegno delle istituzioni per assicurare la conciliabilità fra lo svolgimento di un'attività lavorativa e la responsabilità della cura dei bambini nell'età zero-sei anni.

Si rimanda inoltre anche ai seguenti richiami normativi:

- **L.R. 22 novembre 2017, n. 18** Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie*
- **D.G.R. 12 Ottobre 2018, n. 28-7693** Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca **D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482**.
- **D.G.R. 25 Novembre 2013, n. 20-6732** Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della **D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003**, così come modificato ed integrato dalle **DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006**.
- **Delib.G.R. del 16 aprile 2013 n. 31-5660** Servizio per la prima infanzia denominato centro di custodia – Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi – Revoca **D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000**.
- **Delib.G.R. 20 giugno 2008, n. 2-9002** Approvazione direttive relative agli «Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”». Allegato
- **L.R. 8 gennaio 2004, n. 1** Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. (testo coordinato con le modifiche introdotte dalle **ll.rr. 22/2007, 34/2008, 23/2015, 16/2016, 24/2016, 1/2017, 7/2017, 19/2018, 13/2019, 15/2020**)
- Linee guida per la progettazione di un asilo nido, Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con **Delib.G.R. 8 giugno 1975 nn. 54-3346** e **Delib.G.R. 7 luglio 1976 n. 77-3869**.

Il servizio in questione ricade nell'alveo della nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.lgs 23.12.2022, n. 201, secondo il quale:

- i servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità; conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono assicurare “la centralità del cittadino e dell’utente”, anche favorendo forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3);
- l’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2);
- laddove si ritenga che l’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore, o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell’autonomia nell’organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso D.lgs n. 201/2022, l’Ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità (art. 14):
 - affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
 - affidamento a società mista pubblico-privata;
 - affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea;
 - gestione in economia;
 - gestione mediante aziende speciali di cui all’art. 114 del Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- degli esiti delle valutazioni condotte si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni (art. 14, comma 3);
- gli enti locali procedono, di regola, all’affidamento della gestione dei servizi pubblici con gara ad evidenza pubblica secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici. L’art. 15 recita “*gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore*”.

Prima dell’avvio della procedura di affidamento, l’ente locale redige una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni della forma di affidamento prescelta.

A.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO E SCHEMI DI ATTO

Costi di riferimento

L'affidatario della concessione dovrà sostenere i seguenti costi principali: spese per gestione e coordinamento, mensa, custodia e portineria, spese per allestimenti, pulizia e igiene, sicurezza, utenze telefoniche/internet, manutenzioni, acquisti vari, canone d'uso, spese amministrative e di funzionamento, assicurative e fiscali, imposte e tasse.

Piano economico finanziario

In fase previsionale è stato redatto un Piano Economico Finanziario contenente: ricavi di gestione, spese di gestione.

Indicatori di qualità dei servizi

È previsto che la carta dei servizi, richiesta per la gestione, contribuisca a definire gli standard qualitativi e quantitativi compresi quelli per la tutela dei diritti degli utenti. La carta dei servizi è finalizzata ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono del servizio sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.

Livelli minimi di qualità dei servizi

Il Concessionario è tenuto a predisporre ed attuare un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio. A tal fine il Concessionario deve predisporre un apposito modulo da sottoporre agli utenti in forma anonima il quale costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati.

Schema di contratto

È prevista la sottoscrizione di un contratto redatto secondo lo schema allegato alla documentazione di gara comprensivo di capitolato d'oneri, DUVRI, planimetrie.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 – Caratteristiche del servizio

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. L'asilo nido si pone all'interno della politica educativa e sociale complessiva del Comune di Livorno Ferraris.

Nel limite dei posti disponibili, al servizio sono accolti tutti i bambini per i quali viene presentata richiesta, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale/economica ed opinione politica del nucleo familiare di appartenenza, nel rispetto di quanto definito dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia. L'asilo nido garantisce l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini, proponendosi quale luogo educativo, pedagogico e socializzante; integra e sostiene l'azione delle famiglie, in particolare di quelle in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore presente) lavorano o che presentano situazioni di particolare difficoltà, anche in collaborazione con le altre risorse e i servizi territoriali, all'interno di una cultura per l'infanzia.

L'offerta del servizio "Asilo Nido" a favore dei bambini (6 – 36 mesi) e delle loro famiglie (organizzati secondo criteri di efficacia ed efficienza nel rispetto degli standard regionali) si realizza nella struttura di via Dionisotti n. 2.

All'asilo nido comunale sono previsti fino a n. 40 posti, assegnabili alla generalità dell'utenza.

L'asilo nido è aperto ai bambini dal compimento dell'anno di età (6 mesi per la sezione lattanti) fino al momento in cui maturano il diritto di ammissione alla scuola dell'infanzia. In alcuni casi l'inserimento dei bambini nella sezione divezzi può cominciare dagli 11 mesi.

Nella gestione delle iscrizioni il Concessionario dovrà tenere presente che precedenza su tutte le iscrizioni dovrà essere accordata ai bambini che siano residenti nel Comune di Livorno Ferraris, richiedenti il tempo pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale, cui sono equiparati i bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio comunale o con almeno uno dei nonni residente.

Viene inoltre garantito l'accesso all'Asilo (la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare una equilibrata funzionalità dell'asilo) ai bambini certificati ai sensi della Legge 104/92 e i bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale che abbiano almeno un genitore o un esercente la patria potestà residente nel Comune di Livorno Ferraris.

Qualora si determinassero le condizioni tecniche e gestionali per l'inserimento di minori portatori di handicap, previa valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture sul territorio, è a carico l'obbligo del Concessionario di provvedere alle forniture necessarie di personale educativo di sostegno richiesto dal singolo caso.

In subordine è prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni, se richiedenti il tempo pieno (in subordine se richiedenti il tempo parziale), fino a copertura dei posti.

Nel caso di più domande eccedenti i posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che terranno conto delle priorità sopra esposte e degli ulteriori criteri precisati nel regolamento per la gestione del servizio asilo nido.

Normalmente l'apertura del nido è garantita nei mesi da settembre a luglio: il calendario annuale potrà prevedere periodi di sospensione del servizio in coincidenza del periodo natalizio e pasquale. Alla ripresa delle attività di settembre, per la prima settimana, l'orario di apertura potrebbe essere ridotto, per permettere ai bambini già frequentanti un reinserimento graduale.

Gli asili nido funzionano secondo un calendario annuale stabilito nel rispetto della normativa di settore in vigore e comunicato per iscritto ai genitori all'inizio dell'anno educativo.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità può essere previsto l'utilizzo del nido per un servizio estivo nel mese di agosto. In tal caso saranno definiti i criteri organizzativi e le modalità di accesso a tale servizio.

Qualora alla fine dell'anno educativo, in assenza di sopraggiunti limiti di età, non si intendesse riprendere la frequenza a settembre, i genitori sono tenuti a comunicare per iscritto il ritiro entro il 31 luglio. In assenza di tale comunicazione, dovrà essere corrisposta la retta del mese **di settembre**.

Il nido d'infanzia funziona rispettando le linee guida regionali sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Di norma, pertanto, è prevista:

- apertura nel mese di settembre e chiusura nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, con interruzioni per Natale, Pasqua ed altre festività;
- ricettività predeterminata;
- apertura di almeno 9 ore giornaliere, non in orari serali e/o notturni;
- la mensa e il riposo.

I bambini saranno ritirati esclusivamente dai loro genitori o da persone maggiorenni in possesso di delega, previa compilazione di apposito modulo. In caso di urgenze od imprevisti che non permettano ai genitori o ai loro delegati di poter ritirare il bambino al nido, il genitore deve sempre avvisare telefonicamente il servizio specificando nome e cognome di chi verrà a ritirare il bambino. La persona indicata dovrà essere munita di documento identificativo. Il personale del nido è tenuto a verificare l'identità delle persone non conosciute con richiesta di idoneo documento di identità.

B.2 – Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Il nido d'infanzia, in sintonia con la legislazione nazionale e regionale, attua dunque un servizio educativo e sociale che, integrando l'opera della famiglia, accoglie i bambini della fascia d'età indicata favorendone un equilibrato sviluppo psico-fisico e sociale, mediante l'aiuto allo sviluppo delle proprie potenzialità, l'acquisizione di abilità e conoscenze, nonché di dotazioni affettive e relazionali, utili per costruire un'esperienza di vita ricca ed armonica a prezzi accessibili.

L'asilo nido, inserito nella rete dei servizi per la prima infanzia, favorisce l'inserimento dei portatori di disabilità fisiche e/o psico-sensoriali, garantendo le condizioni per la frequenza, se necessario, anche mediante l'impiego di personale educativo e/o ausiliario aggiuntivo, in concorso con i servizi specialistici cui competono riabilitazione e terapie sanitarie.

Il nido d'infanzia rivolge quindi la propria attenzione sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale un'esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il supporto di personale qualificato.

Più specificatamente, il servizio di nido d'infanzia risulta possedere le caratteristiche del **servizio pubblico locale a rilevanza economica**, poiché lo stesso sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica, mentre - in ambito pubblico - non può essere considerato quale mera attività strumentale per l'amministrazione locale poiché si tratta di servizio alla popolazione finanziato, anche se solo in parte, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Con specifico riferimento al servizio offerto dal Comune di Livorno Ferraris oggetto di affidamento in concessione, sotto il profilo dell’evoluzione “storica” del servizio si precisa quanto segue:

- il servizio di asilo nido è stato svolto negli anni per libera iniziativa di operatori economici privati in utilizzazione di un immobile locato nel libero mercato in possesso dei requisiti necessari previsti dalla disciplina vigente in materia nella Regione Piemonte;
- le vicende del continuo alternarsi di aperture e chiusure della struttura privata, hanno indotto il Comune ad attivarsi per attingere ai contributi statali del PNRR per la ristrutturazione dell’immobile più sopra citato all’interno del quale, avviare il servizio di asilo nido comunale, al fine di dare continuità al medesimo e fornire garanzie in tal senso alle famiglie, vista la domanda crescente nel tempo di questo tipo di servizio;
- per l’Ente l’impianto dell’asilo nido comunale rappresenta un obiettivo di primaria importanza in quanto servizio educativo rivolto alla prima infanzia e nel quadro di una politica di sostegno alla famiglia e alla donna lavoratrice, è finalizzato alla tutela e migliore cura del bambino;
- la presenza del servizio di asilo nido sul territorio è realtà consolidata, diventata nel tempo supporto necessario e imprescindibile per le famiglie, come dimostrato dall’esperienza di utilizzo della struttura privata sopra citata.

La struttura di proprietà comunale predisposta a ospitare il servizio, è stata sottoposta di recente a lavori di adeguamento con fondi **PNRR** e **GSE** per ospitare il nuovo nido d’infanzia, specificatamente:

- per opere strutturali dell’immobile sia esterne che interne;
- per architettura interna ed arredi è funzionale al servizio in argomento ed è dotata di zona pertinenziale attrezzata per particolari attività all’aperto;
- rispetta gli standard strutturali previsti dalla vigente normativa Regionale ed è autorizzata ad accogliere n. 40 bambini (capacità di accoglienza incrementabile del 20% come da normativa) di età compresa tra i 6 e i 36 mesi;
- è predisposta per la consumazione di pasti, tenuto conto della presenza di piccola area idonea a terminale di distribuzione/cuinetta non attrezzata.

Al fine di disciplinare al meglio il servizio di nido, attualizzandone i profili vigenti anche in ragione della nuova struttura d’esercizio e in vista degli sviluppi ormai prossimi, viene approvato il Regolamento del Nido comunale, posto anche a presidio della procedura di affidamento ed ispirato alla salvaguardia degli obblighi di servizio pubblico, imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio.

Da evidenziare che per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti escluso tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Tipologia contrattuale: affidamento in concessione.

Durata: il periodo di affidamento, tenuto conto delle tempistiche fornite al servizio in relazione alla realizzazione della nuova struttura di Via Dionisotti n. 2, decorre presumibilmente dal 01/09/2025 per cinque annualità fino alla data del 31/07/2030, fatto salvo eventuali posticipi in funzione dell'andamento della gara e del relativo esito.

Procedura: ai sensi dell'art. 176, del D.Lgs. 36/2023 e successivi (cfr. artt. 182 e ss D.Lgs n. 26/2023), operando in modalità telematica attraverso piattaforma di e-procurement della SUA Provincia di Vercelli.

Aggiudicazione: per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, si intende procedere alla scelta del concessionario tramite l'espletamento di procedura, ai sensi degli artt. 177 e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa permette, infatti, di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto quello tecnico – qualitativo, che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto fondamentale.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La concessione di servizi si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso. In quanto servizio pubblico locale deve essere offerto con modalità che garantiscono l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione in relazione alla necessità di acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

L'affidamento del servizio in concessione, mentre da un lato trasferisce la titolarità del servizio, dall'altro consente di mantenere in capo all'Amministrazione la potestà di regolazione e controllo del medesimo, sia per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni che per la disciplina delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente rispettoso del principio fondamentale di tutela della concorrenza.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguitamento del pubblico interesse, si ritiene inoltre che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

La modalità di scelta del concessionario, quale unico operatore, trova corrispondenza peraltro tra quelle previste dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 e di cui al comma 1 lettera a) "affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea" e trova, altresì, perfetta corrispondenza nelle previsioni di cui al successivo art. 15 il quale indica una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione in luogo dell'appalto.

SEZIONE D- MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

I risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sono i seguenti:

- finanza pubblica: valorizzazione del patrimonio comunale;
- qualità del servizio: ottimizzazione dei servizi offerti alla comunità;
- contenimento dei costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile.

D.2 – Comparazione con opzioni alternative

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della proposta di concessione del servizio, oltre che in forza di una "propensione" di legge, come peraltro più compiutamente illustrato in sede di analisi normativa (l'impostazione della concessione prevede infatti che il rischio operativo sia traslato in capo al concessionario), ha evidenziato la sostenibilità del modello della concessione di servizi a terzi.

La suddetta modalità di gestione appare la più opportuna per il Comune tenuto conto anche del fatto che:

- l'Ente non possiede risorse umane ed economiche sufficienti e idonee per gestire in appalto e tanto meno direttamente in economia il servizio di asilo nido e che l'esternalizzazione dello stesso permette una maggiore capacità di adeguare l'offerta alla domanda effettiva in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni;
- la gestione affidata in concessione a terzi garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e titolare della realizzazione del servizio, in modo da continuare a svolgere sul territorio un ruolo di coordinamento e raccordo con le altre unità d'offerta rivolte alla prima infanzia garantendo un servizio efficiente e di qualità;

L'affidamento del servizio è da ritenersi congruo tenuto conto dei seguenti aspetti:

- minima necessità di investimenti soggetti ad ammortamento a carico del Concessionario, posta la recentissima riqualificazione dei locali adibiti al servizio, con completo rinnovo degli impianti e riallestimento con dotazione adeguata allo scopo;
- servizio ad “alta intensità di manodopera” e a rapporti indicati per legge operatore/bambini in relazione a numero e tipologia di frequentanti, con ripartizione di costi necessitati su numero di bambini non a capienza totale (capienza standard struttura di proprietà comunale ospitante il servizio: n. 40 bambini + eventuale 20%);
- canone di concessione in relazione all'utilizzo dei locali di proprietà comunale resi disponibili allo scopo.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Il servizio di asilo nido comunale viene istituito per la prima volta; non si rilevano pregresse esperienze in merito.

D.4 Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Il periodo indicato rappresenta un tempo adeguato al fine di adempiere alle esigenze dell'Amministrazione: in tal modo, infatti, verranno garantite la continuità e la stabilità del servizio, consentendo al concessionario, nel contempo, di ammortizzare la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari per l'avvio dell'impianto nonché le eventuali migliorie proposte in sede di gara, ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario delle attività.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 Piano economico – finanziario

Ai fini dell’ulteriore e migliore comprensione delle caratteristiche della concessione, si riporta come di seguito indicato il Piano Economico Finanziario di massima, strutturato su una utenza realisticamente quantificabile di 30 bambini.

SPESE						
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di spesa
	1° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2025 31 luglio 2026	2° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2026 31 luglio 2027	3° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2027 31 luglio 2028	4° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2028 31 luglio 2029	5° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2029 31 luglio 2030	
CANONE DI CONCESSIONE ANNUO	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	Stima ufficio tecnico € 800,00/mese
PERSONALE	177.694,18 €	180.701,44 €	180.909,16 €	180.909,16 €	180.909,16 €	
UTENZE E MANUTENZIONE ORDINARIA	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Stima ufficio tecnico
COSTI GENERALI	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	assicurazione, formazione etc.
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
MENSA	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
AMMORTAMENTO ANNUALE ACQUISTO ARREDI	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Stima ufficio tecnico
TOTALE SPESE	236.094,18 €	239.101,44 €	239.309,16 €	239.309,16 €	239.309,16 €	

ENTRATE						
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di entrata
	1° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2025 31 luglio 2026	2° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2026 31 luglio 2027	3° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2027 31 luglio 2028	4° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2028 31 luglio 2029	5° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2029 31 luglio 2030	
RETE NIDO	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	retta € 700,00
ENTRATE ATTIVITA' COMPLEMENTARI	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
EVENTUALI ALTRE ENTRATE						
TOTALE ENTRATE	249.000,00 €					

DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE						
VOCI	1° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2025 31 luglio 2026	2° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2026 31 luglio 2027	3° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2027 31 luglio 2028	4° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2028 31 luglio 2029	5° ANNO EDUCATIVO 01 settembre 2029 31 luglio 2030	Note esplicative dell'ammontare delle voci di entrata
PERSONALE EDUCATIVO - Educatore Professionale - CCNL Cooperativa - D1						
COSTO ANNUALE	139.325,44 €	141.610,40 €	141.818,12 €	141.818,12 €	141.818,12 €	4 Educatori - 38h/sett
PERSONALE AUSILIARIO - CCNL COOPERATIVE - A1						
COSTO ANNUALE	30.488,14 €	31.067,44 €	31.067,44 €	31.067,44 €	31.067,44 €	1 Ausiliario 38h/sett
PERSONALE CON FUNZIONI DI SISTEMA - Coordinatore - CCNL Cooperative - E2						
COSTO ANNUALE	7.880,60 €	8.023,60 €	8.023,60 €	8.023,60 €	8.023,60 €	1 Coordinatore 5h/sett
TOTALE SPESE PERSONALE	177.694,18 €	180.701,44 €	180.909,16 €	180.909,16 €	180.909,16 €	

E.2 – Monitoraggio

L’Amministrazione comunale, tramite il settore comunale competente, verifica periodicamente l’attuazione degli impegni manutentivi del Concessionario e lo stato dell’arte dell’impianto. Monitora inoltre il concessionario sull’effettuazione degli impegni amministrativi previsti nella documentazione di gara, integrati in sede di offerta tecnica e recepiti nel contratto. Inoltre attraverso la relazione annuale tecnico- gestionale dell’attività svolta e il rendiconto annuale dell’impianto in concessione (PEF) redatti dal Concessionario ed inviati al Comune, viene effettuato un controllo sull’andamento della gestione svolta dal concessionario.